

n. 1392-1/2025 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in data **26.02.2026** nelle persone dei giudici:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Luisa Vasile	Giudice
dott. Luca Gianì	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata

n. 1392-1/2025 Ruolo P.U.

promosso in data 27.10.2025

DA

GIANMARCO BERNARDI (C.F. BRNGMR67H15F205Y), residente in Settimo Milanese (MI), via Di Vittorio 52,

ERNESTO BOSCATO (C.F. BSCRST57R18L840Y), residente in Settimo Milanese (MI), via di Vittorio 54,

rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Rapallini (C.F. RPLLNR74E43F205J) e dall'avv. Francesco Iacobelli (C.F. CBLFNC76S12D969Z), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Settimo Milanese (MI), via Panzeri 12, giusta procura agli atti

RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

ANDREA ALBERTANI (C.F. LBRNDR75D30E801C), residente in Cusago (MI), via Albizzati n. 2/4

RESISTENTE (CONTUMACE)

Il Tribunale

-esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;

-ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e, segnatamente, in Cusago (MI), ove risulta risiedere (Cfr. doc. 14, fasc. ricorrente);

B) fissata udienza per la data del 20.01.2026, alla predetta udienza veniva disposto un rinvio alla udienza in prosecuzione del 24.02.2026 al fine di consentire alla parte ricorrente di fornire la prova della





notifica, nonché per allegare la documentazione relativa all'intervento di altro creditore nella procedura esecutiva mobiliare pendente nei confronti dell'odierno convenuto;

il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato mediante notifica alla parte convenuta di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza del 20.01.2026, eseguita a mezzo ufficiale giudiziario con deposito, previo tentativo presso la residenza, presso la Casa Comunale in data 11.12.2025 e comunicazione mediante raccomandata come da avviso restituito per compiuta giacenza (Cfr. relata di notifica prodotta da parte ricorrente con nota integrativa del 19.02.2026);

C) i ricorrenti risultano legittimati a chiedere l'apertura della liquidazione controllata risultando creditori nei confronti del resistente e segnatamente: il ricorrente Gianmarco Bernardi vanta un credito di euro 5.074,36 come da precetto su decreto ingiuntivo; il ricorrente Ernesto Boscato vanta un credito di euro 7.236,29 come da precetto su decreto ingiuntivo; importi riconosciuti dai predetti d.i. quale somme indebitamente trattenute e mai restituite dall'odierno convenuto, incassate nello svolgimento di attività di "*organizzatore di viaggi*";

la difesa dei ricorrenti ha, altresì, fornito nota di precisazione del credito, comprensiva quindi degli interessi successivamente maturati, per un totale di **euro 12.310,65**, con deposito del 24.02.2026.

D) sussiste la legittimazione passiva del resistente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; peraltro, dall'unica dichiarazione dei redditi acquisita dalla Cancelleria, il 03.12.2025, afferente l'odierno convenuto, ivi risultante titolare di impresa individuale, emerge il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, confermandosi pertanto la prospettazione offerta da parte ricorrente circa il fatto che si tratti di debitore civile e comunque non soggetto a liquidazione giudiziale.

E) dalla documentazione in atti emerge, altresì, il superamento della soglia di procedibilità di 50.000,00 di cui all'art. 268 comma 2 CCII, che opera quando la parte ricorrente è un creditore, atteso che al debito di parte resistente nei confronti dei ricorrenti, pari ad euro 12.310,65 *ut supra*, deve essere sommata l'esposizione debitoria verso altro creditore per euro 40.000,00 per sola sorte capitale, in virtù di sentenza seguita da atto di precetto come da atto di intervento svolto dal predetto creditore in data 11.09.2025 (procedura Trib. Milano R.G.E. 3166/2025) e non soddisfatto, essendo la giacenza del terzo pignorato incapiente, atteso che l'ordinanza di assegnazione somme emessa all'udienza del 15.10.2025 ha avuto ad oggetto il solo esiguo importo di circa euro 300,00 in favore del creditore procedente, senza alcun versamento in favore del predetto intervenuto (Cfr. doc.ti 1 e 2 allegati alla nota integrativa del 19.02.2026); conseguentemente trattasi di posta debitoria ancora esigibile e non soddisfatta come si evince dagli esiti della menzionata procedura esecutiva mobiliare;

F) non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non è richiesta la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dell'art. 269 CCII;

G) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

H) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile:

- dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti;
- dal mancato pagamento del credito del terzo, come emerso dalla istruttoria che precede;
- dai tentativi di pignoramento presso terzi promossi dagli stessi ricorrenti.





Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **ANDREA ALBERTANI** (C.F. LBRNDR75D30E801C), residente in Cusago (MI), via Albizzati 2/4;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Luca Giani;

NOMINA

Liquidatore OCC-Ordine degli Avvocati di Milano in persona dell'avv. GIANFRANCO BENVENUTO (C.F. BNVGFR57C26D612V)

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non si ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, ove il debitore risulti svolgere attività d'impresa, la pubblicazione deve essere altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 26.02.2026

Il giudice rel. ed est.
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

